

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2311 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 30/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25131-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

contro

SPA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 497/2016 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La _____ s.p.a. ottenne dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per la somma di euro 48.155,87 nei confronti di _____ quale fideiussore della società _____ a titolo di risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto un bene immobile.

Avverso il decreto propose opposizione la _____, contestando l'autenticità della sottoscrizione della sua firma sull'atto di garanzia fideiussoria.

Si costituì in giudizio la Banca, contestando l'atto di opposizione e chiedendo l'espletamento di una perizia grafologica.

Espletata una c.t.u. grafologica, il Tribunale rigettò l'opposizione e condannò la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2015, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l'ulteriore questione posta dalla _____, relativa alla natura usuraria dei tassi di interesse praticati dalla Banca, poteva essere comunque esaminata, benché tardivamente sollevata, trattandosi di presunta nullità di clausole contrattuali rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Ciò nonostante, l'appello era ugualmente da rigettare, perché la contestazione sulla natura usuraria dei tassi di interesse era stata formulata in modo troppo generico, per cui la richiesta c.t.u. non poteva essere ammessa, avendo natura meramente esplorativa.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso _____ con atto affidato ad un solo motivo.

Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La _____ s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare, si contesta l'omesso esame dell'oggettiva indicazione del periodo temporale in cui i tassi applicati avrebbero superato la soglia legale.

Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare generica la contestazione, posto che fin dal primo grado erano stati indicati i tassi di interesse applicati dalla Banca anno per anno ed il relativo tasso soglia, per cui ella null'altro poteva fare per dimostrare la fondatezza della propria contestazione.

Full

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva la Corte, innanzitutto, che la censura di omesso esame non è posta correttamente, poiché la Corte d'appello ha dato conto, nella motivazione, del fatto che la _____ aveva indicato i tassi applicati e il corrispondente tasso soglia.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno stabilito, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7

marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Le Sezioni Unite, cioè, hanno attribuito rilievo essenziale, ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse, al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando ingresso alla configurabilità della c.d. usura *sopravvenuta*.

Tale impostazione, alla quale l'odierna pronuncia intende dare continuità, fa sì che acquisti fondamentale importanza l'indicazione dei tassi di interesse pattuiti al momento della stipula del contratto. La motivazione della Corte d'appello – benché vada su questo punto corretta, anche perché la pronuncia delle Sezioni Unite non era stata ancora pubblicata nel momento in cui fu depositata la sentenza qui impugnata – coglie tuttavia il punto centrale della questione, e cioè la genericità della tesi della parte oggi ricorrente la quale, specificando soltanto l'entità dei tassi anno per anno con l'indicazione dei tassi soglia, non consente in effetti di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una c.t.u. esplorativa.

La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato

Fuc

e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 dicembre 2017.

Full

A